

## REGOLAMENTO SALA CONSILIARE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N° 5 DEL 11/01/2000

### Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione della Sala Consiliare sita in Loano, Piazza Italia, n.2.

La Sala è adibita a sede del Consiglio Comunale ed a sala di rappresentanza del Comune.

Detta sala, quando non è utilizzata per le attività previste dal precedente comma può essere utilizzata per ospitare iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, manifestazioni a scopo benefico di interesse civico ed iniziative culturali di carattere generale, convegni, seminari, corsi di studio ed aggiornamento ecc....

### Art. 2

La Sala potrà essere richiesta in uso da associazioni, società e gruppi regolarmente costituiti aventi sede in Loano ed in subordine anche da quelli con sede fuori del territorio di Loano.

Potranno altresì chiedere l'uso:

- le singole persone residenti in Loano con priorità sulle non residenti;
- i partiti politici regolarmente riconosciuti;
- i fedeli, i seguaci di sette, dottrine filosofiche ecc.. soltanto per conferenze socio-culturali. Non sono ammesse comunque manifestazioni di culto.

I sopracitati richiedenti saranno d'ora in poi denominati concessionari.

### Art. 3

I concessionari interessati all'utilizzo della sala sono tenuti a versare una cauzione di lire 50.000 a garanzia di eventuali danni causati alla struttura ed ai suoi arredi.

I concessionari sono altresì tenuti al pagamento di un corrispettivo per spese di gestione e di funzionamento (luce, riscaldamento, pulizia).

Detto corrispettivo, determinato annualmente dalla Giunta Comunale, viene fissato per l'anno 1999/2000:

- in lire 150.000 giornaliera per il periodo dal 1 novembre al 30 aprile;
- in lire 100.000 giornaliera per il periodo dal 1 maggio al 31 ottobre.

Il corrispettivo è dovuto anche qualora il concessionario utilizzi la sala il giorno precedente e/o quello successivo alla manifestazione per montaggio, smontaggio delle attrezzature occorrenti per l'espletamento della manifestazione.

Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può prevedere l'esonero da qualsiasi pagamento a favore di Enti ed Associazioni che perseguono finalità

particolarmente meritorie. Le esenzioni saranno di volta in volta valutate in sede di esame delle richieste di concessione in uso della Sala.

#### Art. 4

La domanda diretta ad ottenere l'uso della Sala deve essere indirizzata al Sindaco almeno 15 giorni utili dalla prevista manifestazione, salvo casi eccezionali e deve precisare:

- a) generalità complete del richiedente e sua qualità;
- b) durata del periodo di uso;
- c) data, ora e durata della manifestazione;
- d) tipo della manifestazione con relativo programma;
- e) l'impegno a corrispondere anticipatamente al Comune il rimborso delle spese nella misura fissata dal precedente art. 3.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o responsabile in sede locale della Società, Gruppo od Associazioni che si renderanno ad ogni effetto personalmente garanti del regolare uso della sala e delle relative attrezzature ed impianti.

Dovranno essere scrupolosamente osservati gli orari stabiliti per assicurare, nella sequenza delle varie concessioni, ordine e regolarità per facilitare la collaborazione e la tolleranza reciproca.

Il Sindaco ammette il richiedente all'uso della Sala, sentita la Giunta Comunale.

La data di presentazione della domanda, acclarata al protocollo comunale, costituisce criterio di priorità nel caso di richieste per date concomitanti.

#### Art. 5

Qualora l'Amministrazione Comunale, in caso di particolari motivi, deve utilizzare la sala per le attività di cui all'art. 1 (sedute del Consiglio Comunale e iniziative varie) in concomitanza con manifestazioni già programmate o autorizzate, il Sindaco ne dispone immediatamente la sospensione dandone comunicazione ai concessionari, i quali dovranno concordare una nuova data con l'Ufficio Segreteria.

#### Art. 6

Chi ottiene l'uso degli spazi comunali deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che l'ordine e la disciplina durante la manifestazione sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso degli spazi. Sarà cura degli organi comunali

preposti controllare lo stato della sala all'inizio ed alla fine di ogni manifestazione.

L'allestimento della sala è a cura del richiedente salvo accordi diversi presi con gli organi competenti.

Tutti i concessionari sono obbligati alla fine di ogni manifestazione a ritirare il materiale utilizzato.

#### Art. 7

Gli utenti dovranno essere in possesso dell'autorizzazione scritta ed esibire all'Ufficio Segreteria la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale comprovante l'avvenuto pagamento anticipato dell'importo dovuto, salvo i casi di esenzione di cui all'art. 3.

#### Art. 8

L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati incustoditi nei locali.

I responsabili dovranno custodire con diligenza le chiavi, che, a richiesta, saranno consegnate dagli Uffici Comunali o chi per essi, ai quali dovranno essere restituite alla fine dell'utilizzo.

#### Art. 9

E' fatto tassativo divieto ai concessionari di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le sale e le relative attrezzature per finalità diverse da quelle per le quali è stata accordata la concessione e di svolgervi qualsiasi attività che non sia conforme alla concessione medesima.

#### Art. 10

La concessione della sala, dei locali di servizio e delle attrezzature di dotazione si intende effettuata con riferimento allo stato di fatto in cui detti locali ed attrezzature si trovano, rimanendo a carico dei concessionari il preventivo accertamento tecnico-funzionale dei medesimi rispetto all'attività che gli stessi intendono svolgervi.

#### Art. 11

L'uso della sala, delle attrezzature e dei servizi accessori s'intende effettuato a totale rischio dei concessionari, con esclusione di responsabilità di qualsiasi specie da parte del Comune.

In ogni caso i concessionari si intenderanno espressamente obbligati a sollevare il Comune da danni di qualsiasi genere verso persone o cose che potessero derivare in dipendenza od in connessione della concessione.

#### Art. 12

I concessionari si intenderanno espressamente obbligati ad osservare e a far osservare le norme del presente Regolamento, nonché tutte le altre inerenti disposizioni e prescrizioni che L'Amministrazione Comunale ed il personale ritenessero di emanare e/o impartire in ordina alla concessione.

#### Art. 13

Fatta salva ogni altra azione comunale, anche per risarcimento danni, si avrà decadenza della concessione, con risoluzione immediata del rapporto, per colpa del concessionario, senza che questi nulla abbia ad eccepire o pretendere, anche per una delle seguenti cause:

- a) uso in contrasto con la concessione o in difformità della stessa;
- b) inosservanza delle norme del presente Regolamento, ritenute gravi a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Comunale.

Nessun indennizzo, neppure a titolo rimborso-spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione.

#### Art. 14

Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, competerà sempre ed in qualsiasi momento al Sindaco la più ampia facoltà di negare o revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse o di sicurezza pubblica, con diritto peraltro del concessionario alla restituzione del corrispettivo della concessione salvo che si versi nelle ipotesi previste dal precedente art. 13.